



APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 28.

N° 60 DEL 1 OTT 2014

L. SEGRETARIO COMUNALE
(Nessima Massimo)

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 1 Istituzione della Commissione

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Valmorea, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio n° 42 e dell'art 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n° 12.

L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.

La commissione è l'organo tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale ed assume le competenze consultive attribuite al Comune dall'art. 81, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica; esprime parere anche in merito all'impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001. La Commissione si pronuncia altresì sulle proposte di Piani Urbanistici che interessino zone sottoposte a tali tutele, Piani e/o Programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale e dei criteri regionali approvati. Il parere della Commissione rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare che si compiano deturpazioni architettoniche e ambientali o decorazioni che riducano il pregio degli edifici. La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico.

Art 2 Competenze della Commissione

La commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:

- ▲ rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- ▲ irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 in materia paesaggistica;
- ▲ accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004;
- ▲ applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47;
- ▲ giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti come stabilito dall'art. 64 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi anche in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
- ▲ valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002;
- ▲ valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
- ▲ espressione di parere consultivo sui piani attuativi qualora sia presente impatto paesaggistico.
- ▲ Valutazione del corretto inserimento paesaggistico di opere afferenti alle aree con potenzialità di uso agricolo secondo quanto disposto dall'art. 34.5 delle N.T.A. del piano delle regole approvato con delibera di C.C. N° 13 del 27/02/2009.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, ed architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel paesaggio. Si esprime sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche qualora sia presente impatto paesaggistico rilevante.

La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica degli interventi proposti.

Art.3 Composizione della commissione

La commissione è composta da n° 3 soggetti, compreso il Presidente, esterni all'ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale e da un segretario nominato all'interno dell'Ente (senza diritto di voto).

Ai lavori della commissione partecipa il responsabile del procedimento di ogni singola pratica nonché il responsabile del servizio tecnico – settore edilizia privata- senza diritto di voto, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione.

Art 4 Nomina della Commissione

La commissione, di cui all'art. precedente è nominata dalla Giunta Comunale previa istruttoria del dirigente del settore edilizia privata.

I componenti devono essere in possesso di comprovata esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici.

La Giunta, contestualmente alla nomina dei componenti della commissione, ne designa il presidente e il vicepresidente.

Art.4 bis Incompatibilità e conflitto d'interessi

La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale del Comune di Valmorea. Sono parimenti incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

I componenti che, a qualunque titolo, abbiano sotto scritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula per tutto il periodo di trattazione della pratica. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al quarto grado del componente, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.

Art. 5 Convocazione della commissione:

La commissione è convocata dal Presidente della stessa, o in caso di impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite dell'Ufficio tecnico del Comune di Valmorea.

L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta a mezzo fax o posta elettronica certificata ai sensi di legge.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto in casi d'urgenza e comunque non può essere inferiore a giorni 2.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare

Le sedute della commissione NON sono pubbliche.

Art 6 Validità delle sedute della commissione.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa (due). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. Nel caso di astensione di tutti i componenti, il provvedimento finale terrà conto solo del parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuate dalla struttura tecnico – amministrativa del comune di Valmorea.

Art 7 Attività di segreteria della commissione

Il segretario della commissione è nominato dalla giunta Comunale, partecipa alle sedute della Commissione e procede all'invio delle convocazioni delle sedute.

Il segretario, per ogni seduta della Commissione, redige apposito verbale.

Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario della stessa

Art 8 Istruttoria delle pratiche

Il responsabile del procedimento, individuato all'interno della struttura tecnica del Comune di Valmorea, istruisce la pratica, redigendo per ognuna una relazione, e la invia alla segreteria della Commissione, in tempi utili al rilascio dell'autorizzazione nei termini di legge.

In relazione alle diverse fattispecie oggetto di autorizzazione, la documentazione da presentare è quella indicata Nella delibera di giunta regionale 8/2121 del 15 marzo 2006 e successive modificazioni. Le pratiche in esame possono essere preventivamente visionate dai componenti della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici.

La struttura tecnico – amministrativa del Comune di Valmorea cura altresì i rapporti con altri Enti a qualunque titolo interessati.

Art 9 Funzionamento

La commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

La commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali progettisti e tecnici, chiamati per l'esame della singola pratica, dovranno lasciare la seduta al termine della loro audizione.

La commissione è tenuta in via generale ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i 20 giorni naturali consecutivi successivi.

La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati alla proposta progettuale o al piano, oltreché sulla base della relazione istruttoria redatta a cura della Struttura tecnico-amministrativa.

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, e/o comunque tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni. Questi potrà procedere al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

Il Presidente, sentito il Responsabile del Procedimento, ha la facoltà di far partecipare alle sedute della Commissione persone con particolari qualifiche o competenze, nonché il Progettista della pratica in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà obbligatoriamente lasciare la seduta.

Art 10 Indennità

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la partecipazione alle sedute della Commissione s'intende a titolo gratuito.

Art 11 Durata della Commissione e sostituzione componenti

La commissione rimane in carico per una durata pari al mandato del Sindaco e comunque sino alla nomina della nuova commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

I componenti esterni della commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della commissione.

Qualora uno dei componenti esterni, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui all'art. 4

ART. 12 Criteri per l'espressione del parere

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- ^ congruità con i criteri di gestione del bene;
- ^ compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- ^ coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- ^ corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai conî paesaggistici di visuale;

- ^ razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- ^ riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- ^ immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico; il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
- ^ aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004; il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene.

Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni e agli indirizzi contenuti:

- ^ nella Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000"
- ^ nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 : "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- ^ nel D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139: "Regolamento recante procedimento
- ^ semplificato di autorizzazione paesaggistica
- ^ per gli interventi di
- ^ lieve entità, a norma
- ^ dell'
- ^ articolo 146, comma 9, del
- ^ decreto
- ^ legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- ^ , e
- ^ successive modificazioni.
- ^
- ^ nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- ^ nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VIII/951 del 19 gennaio 2010;
- ^ nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- ^ negli strumenti urbanistici;
- ^ nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12" di cui alla D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
- ^ nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
- ^ nella Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12.
- ^
- ^

Il voto deve sempre essere espresso in forma palese.